



Skandia Vita S.p.A.

Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Old Mutual

Appendice di modifica ed integrazione alle Condizioni Contrattuali di Ad Personam unit linked - Serie II prodotto finanziario assicurativo di tipo unit linked

Premessa

A decorrere dal 28 marzo 2014 le Condizioni di Contratto di Ad Personam unit linked - Serie II sono modificate ed integrate con riferimento alla casistica in cui l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di investimento o disinvestimento.

Inoltre le Condizioni di contratto sono state integrate con riferimento al *Programma Stop Loss* con la specifica relativa alla non possibilità, durante il periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, sia di modificare la percentuale di decremento dell'indice di rendimento di polizza MWRR precedentemente scelta sia di revocare il servizio.

Gli articoli "ART. 3 - FONDI ESTERNI/LINEE GESTITE A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE", "ART. 3 BIS - SERVIZI OPZIONALI E AGGIUNTIVI", "ART. 7 - MODALITÀ DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE", "ART. 12 - DIRITTO DI RISCATTO", "ART. 14 - OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI/LINEE (c.d. switch)" e "ART. 14 BIS - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA, VALORIZZAZIONE DELLA POLIZZA, GIORNO DI RIFERIMENTO DELLE OPERAZIONI E RELATIVO VALORE DELLA QUOTA ASSEGNATO ALL'OPERAZIONE" delle Condizioni Contrattuali di Ad Personam unit linked - Serie II sono modificati ed integrati come segue:

ART. 3 - FONDI ESTERNI/LINEE GESTITE A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

(omissis)

Nel caso in cui uno o più Fondi esterni prescelti dal Contraente siano temporaneamente sospesi alla vendita per motivi esogeni all'Impresa e non ad essa imputabili (ad es. connessi a decisioni delle singole Società di Gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza) o per rating inferiore al minimo richiesto dalla normativa IVASS o siano stati chiusi dalla società di gestione, l'Impresa provvederà - in caso di investimento derivante da versamento di premio - ad investire, in via automatica, la percentuale di premio destinata a tale/i Fondo/i o - in caso di switch - ad effettuare l'operazione di switch, sempre in via automatica, nel Fondo Anima Liquidità (cod. AN5001).

(omissis)

ART. 3 BIS - SERVIZI OPZIONALI E AGGIUNTIVI

(omissis)

Programma Stop Loss

(omissis)

Definizione di valore massimo e periodo di osservazione

(omissis)

Nel caso in cui si verificano le condizioni per il disinvestimento previste dal *Programma Stop Loss*, l'operazione di disinvestimento delle quote attribuite al contratto e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi componenti la Linea Liquidità (switch) saranno effettuate nel primo giorno di riferimento successivo alla data in cui l'Impresa ha rilevato il verificarsi delle condizioni stesse. Il giorno di riferimento è definito al successivo art. 14 bis.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav, come meglio specificato al successivo art. 14 BIS.

Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad una linea gestita, la stessa non procederà allo switch di detti fondi verso la Linea Liquidità. Per maggiori dettagli relativi all'operazione di switch ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 14.

L'investitore-contraente, che ha già aderito al servizio *Programma Stop Loss*, ha la facoltà di modificare in corso di contratto, ad esclusione del periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, attraverso la sottoscrizione del relativo modulo, la percentuale di decremento dell'indice di rendimento di polizza MWRR precedentemente scelta. La modifica decorrerà dal primo giorno di riferimento successivo al giorno di ricevimento da parte dell'Impresa del modulo di richiesta. A seguito di tale variazione, il nuovo periodo di osservazione decorrerà dalla data di effettuazione di tale modifica da parte dell'Impresa. Si specifica che eventuali richieste di modifica della percentuale di decremento dell'indice MWRR pervenute durante il periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità non saranno recepite dall'Impresa.

(omissis)

L'investitore-contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento, ad esclusione del periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, il *Programma Stop Loss* tramite comunicazione scritta, effettuata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure con lettera raccomandata AR. La revoca decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla data in

cui l'Impresa riceve la richiesta di revoca sottoscritta dall'investitore-contraente. In caso di revoca non saranno più applicati i costi del servizio. Si specifica che eventuali richieste di revoca pervenute durante il periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità non saranno recepite dall'Impresa.

(omissis)

ART. 7 - MODALITÀ DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

(omissis)

Nel caso in cui uno o più Fondi esterni prescelti dal Contraente siano temporaneamente sospesi alla vendita per motivi esogeni all'Impresa e non ad essa imputabili (ad es. connessi a decisioni delle singole Società di Gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza) o per rating inferiore al minimo richiesto dalla normativa IVASS o siano stati chiusi dalla società di gestione, l'Impresa provvederà in via automatica, ad investire la percentuale di premio destinata a tale/i fondo/i nel fondo Anima Liquidità.

(omissis)

ART. 12 - DIRITTO DI RISCATTO

(omissis)

In tutti i casi in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione, l'Impresa si trovasse per motivazioni esogene ed in nessun modo imputabili o riconducibili alla stessa, nell'oggettiva condizione di non poter effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad una linea gestita, la stessa non procederà al rimborso delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell'intera linea composta da tali fondi.

Conseguentemente l'Impresa:

- in caso di richiesta di riscatto totale, liquiderà all'investitore-contraente esclusivamente il controvalore delle quote dei fondi esterni o linee, diminuito dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge, per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;
- in caso di richiesta di riscatto parziale, liquiderà all'investitore-contraente l'importo richiesto, disinvestendo esclusivamente le quote dei fondi esterni/linee per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento. Eventuali imposte di legge nonché eventuali costi di riscatto ridurranno la quota non riscattata e/o, nel caso non fosse possibile disinvestire le quote necessarie al raggiungimento di tali costi e imposte, ridurranno l'importo liquidato.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all'importo richiesto, l'Impresa liquiderà esclusivamente tale controvalore, diminuito di eventuali imposte di legge nonché degli eventuali costi di riscatto.

A tal proposito, l'Impresa fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Successivamente, l'Impresa procederà tempestivamente al disinvestimento delle quote del/i fondo/i o delle linee non liquidati ed al conseguente rimborso non appena sarà possibile per la stessa effettuare l'operazione di disinvestimento, salvo diversa precedente comunicazione contraria da parte dell'investitore-contraente.

Eventuali imposte di legge nonché eventuali i costi di riscatto, saranno applicati conformemente a quanto già previsto per l'operazione di riscatto inizialmente richiesta (totale o parziale).

(omissis)

ART. 14 - OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI/LINEE (c.d. switch)

(omissis)

Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione di switch, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sè imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad una linea gestita, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell'intera linea composta da tali fondi.

Conseguentemente l'Impresa:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni/linee per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;

- reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi fondi/linee scelti dall'investitore-contraente.

A tal proposito l'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

(omissis)

Qualora uno o più fondi esterni prescelti dal Contraente, sia in caso di operazione di switch che in caso di operazione di switch periodica, siano temporaneamente sospesi alla vendita per motivi esogeni all'Impresa e non ad essa imputabili (ad es. connessi a decisioni delle singole Società di Gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza) o per rating inferiore al minimo richiesto dalla normativa IVASS o siano stati chiusi dalla società di gestione, l'Impresa provvederà ad effettuare, in via automatica, l'investimento previsto in tale/i fondo/i nel fondo Anima Liquidità.

Le quote del fondo Anima Liquidità resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte del Contraente.

(omissis)

ART. 14 BIS - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA, VALORIZZAZIONE DELLA POLIZZA, GIORNO DI RIFERIMENTO DELLE OPERAZIONI E RELATIVO VALORE DELLA QUOTA ASSEGNATO ALL'OPERAZIONE

(omissis)

Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni.

(omissis)

Si precisa che, in tutti i casi in cui l'Impresa, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili o riconducibili, si trovasse nell'impossibilità di eseguire le operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad una linea gestita, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote del fondo/i esterno/i o dell'intera linea composta da tali fondi.


A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencate alcune motivazioni rientranti nella suddetta casistica: assenza del calcolo del valore della quota del fondo esterno o sospensione dello stesso alle negoziazioni per autonome decisioni della Società di gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza, cause di forza maggiore.

Fermo il resto.

Skandia Vita S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Vincenzo Furfaro



La presente Appendice di modifica ed integrazione è stata redatta nel mese di marzo 2014.